

**(A.C. 244 — sezione 4)****ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

*(Iniziativa disciplinare e termini del procedimento).*

1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, il difensore civico, i servizi preposti al controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, possono chiedere all'organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all'azione disciplinare.

2. L'organo disciplinare, entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza, può dichiarare con pronuncia motivata la manifesta infondatezza.

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, il giudizio disciplinare deve concludersi entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine per la dichiarazione stessa.

4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all'organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.

5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all'adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 4.**

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** La Commissione.

**(A.C. 244 — sezione 5)****ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

*(Procedimenti disciplinari).*

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione sono trasmessi alle amministrazioni competenti qualora non ne siano già in possesso e devono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 5.**

*Aggiungere, in fine, le parole:* , che comunque devono concludersi, a pena della estinzione del procedimento, entro i centottanta giorni successivi alla data della loro instaurazione.

**5. 1.** La Commissione.

**(A.C. 244 — sezione 6)****ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.**

*(Obblighi delle amministrazioni).*

1. Le amministrazioni cui appartengono i soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 10, sono tenute a dare immediata comunicazione alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, circa i procedimenti di-

sciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie sulle attività delle amministrazioni che la Commissione ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

**(A.C. 244 – sezione 7)**

ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

*(Collaborazione con il Parlamento, e con il Governo).*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso di audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna Camera.

3. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione*

**7. 1.** La Commissione.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può chiedere al Ministro degli affari esteri di avvalersi, suo tramite, delle rappresentanze diplomatiche per assumere informazioni presso gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite.*

**7. 2.** La Commissione.

**(A.C. 244 – sezione 8)**

ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

*(Regolamento).*

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Commissione e delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente Capo.

**(A.C. 244 – sezione 9)**

ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

NORME PER LA TRASPARENZA  
DELL'ATTIVITÀ POLITICA  
E AMMINISTRATIVA

ART. 9.

*(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale e di reddito).*

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale

niale e di reddito, con i contenuti prescritti dall'articolo 10:

- a) i senatori e i deputati;
- b) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
- c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
- d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
- f) gli economisti e i consegnatari o gli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
- g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;
- h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento o comunque per un importo tale da attribuire il controllo della società, ovvero designati o nominati con il concorso del socio pubblico;
- i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a

condizione o allorché il concorso superi comunque la somma annua di lire un miliardo;

- l) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- m) i magistrati, anche onorari, di ogni ordine e grado;
- n) i componenti degli organi di auto-governo della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
- o) i componenti della Commissione;
- p) i docenti di ruolo cui è affidata la responsabilità della gestione di strutture universitarie;
- q) i componenti delle autorità amministrative indipendenti nonché degli organi direttivi della Banca d'Italia.

2. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui al presente articolo presentano dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 9.

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

- p) i docenti universitari di ruolo.

##### 9. 1. La Commissione.

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: nonché degli organi direttivi della Banca d'Italia.*

##### 9. 3. Anedda, Donato Bruno.

*Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: ; i dipendenti delle autorità*

amministrative indipendenti, nonché della Banca d'Italia, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali.

## 9. 2. La Commissione.

### (A.C. 244 - sezione 10)

#### ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 10.

*(Presentazione della dichiarazione).*

1. I soggetti di cui all'articolo 9 presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione comprendente:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego; le dichiarazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma devono essere rinnovate entro il 30 giugno di ogni anno, in caso di variazioni, fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al comma 1 al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.

5. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 10.

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri, dai sottosegretari di Stato non parlamentari e dai componenti della Commissione al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica; dai senatori e deputati rispettivamente al Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ed all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati; dagli altri soggetti di cui all'articolo 9 alla Commissione. Le dichiarazioni devono essere rinnovate entro il 30 giugno di ogni anno, fino all'anno successivo a quelle di cessazione del mandato, incarico o rapporto di impiego.

10. 1. La Commissione.

**(A.C. 244 — sezione 11)**

ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

*(Anagrafi patrimoniali).*

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, senza risorse aggiuntive né incremento di costi, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 9, qualora non siano già previste dalla legge.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari, e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) per quanto concerne gli aspetti tecnici.

3. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

5. La Commissione vigila, anche avvalendosi dell'AIPA per gli aspetti tecnici, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** La Commissione.

**(A.C. 244 — sezione 12)**

ARTICOLO 12 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

*(Acquisizione di dati per via informatica).*

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 11 sono acquisibili anche per via informatica dalla Commissione, secondo procedure idonee a garantirne la riservatezza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** La Commissione.

**(A.C. 244 — sezione 13)**

ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

*(Mancata dichiarazione).*

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1, le amministrazioni destinatarie delle dichiarazioni rendono pubblici gli elenchi di chi abbia omesso di presentarle e contestualmente invitano gli obbligati ad adempiere.

2. L'amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa

dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla amministrazione finanziaria.

3. Decorsi trenta giorni dal termine di cui al comma 1, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è sospeso di diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dalla corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.

4. Qualora della omessa dichiarazione si renda responsabile il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro gli atti sono altresì rimessi al Presidente della Repubblica nonché, a cura del Presidente di ciascuna Camera, alle rispettive Assemblee ovvero, nel caso si tratti di soggetti che non sono membri del Parlamento, al Senato della Repubblica.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 13.

*Al comma 1, sostituire le parole : le amministrazioni destinatarie delle dichiarazioni con le seguenti: le Camere e la Commissione, destinatarie delle dichiarazioni,*

**13. 1.** La Commissione.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni con le seguenti: le Camere e la Commissione*

**13. 2.** La Commissione.

#### (A.C. 244 — sezione 14)

#### ARTICOLO 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 14.

*(Accertamenti patrimoniali).*

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 9 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre ad accertamento patrimoniale.

2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo da assicurare una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie. La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei soggetti da sorteggiare, comunque in misura non superiore all'1 per cento e pari almeno ad un soggetto per ciascuna categoria, tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 14.

*(Dichiarazioni infedeli dei membri del Parlamento e del Governo).*

1. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale costituiscono per i membri del Parlamento causa di ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di appartenenza. Qualora le dichiarazioni infedeli siano effettuate dai componenti del Governo, i Pre-

sidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

**14. 1.** La Commissione.

**(A.C. 244 — sezione 15)**

ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

*(Dichiarazioni infedeli).*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 9, la condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per delitti non colposi di natura fiscale, allorché risulti accertato con la sentenza che il condannato non abbia dichiarato redditi ovvero abbia ommesso l'indicazione di cespiti patrimoniali di ammontare rilevante anche in relazione al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto, comporta l'immediata cessazione dall'incarico non elettivo o dal rapporto di impiego, nonché, salvo che sia intervenuta riabilitazione, la preclusione di ogni successivo incarico non elettivo e dei rapporti di impiego cui conseguono obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, o l'ineleggibilità in ogni successiva elezione. A tali fini gli organi competenti assumono gli atti conseguenti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15.

*(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).*

1. La Commissione verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di

cui alle lettere *c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, dell'articolo 9, comma 1, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale comporta l'applicazione in via amministrativa di sanzioni che possono giungere sino alla decadenza dalla carica o alla risoluzione del rapporto di pubblico impiego. Nei casi in cui la Commissione nelle dichiarazioni rilevi tali fattispecie, trasmette gli atti alle competenti autorità, affinché procedano, in base alle procedure ed alle garanzie previste dai rispettivi ordinamenti, a dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta o a risolvere il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato.

**15. 1.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 244 — sezione 16)**

ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

*(Disciplina transitoria).*

1. I soggetti di cui all'articolo 9, in carica o in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 10, entro sei mesi dalla data medesima, ove non abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne, previgenti.

**(A.C. 244 — sezione 17)****ARTICOLO 17 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO III****NORME PER LA PUBBLICITÀ  
E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ  
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE****ART. 17.**

*(Trasparenza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione).*

1. La Commissione istituisce un sito *Internet* e ne cura la tenuta, per la pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne la massima trasparenza.

2. Il sito di cui al comma 1 contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato, eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici e società controllate da soggetti pubblici, di importo superiore a lire 100 milioni, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il sito contiene altresì l'elenco degli incarichi esterni professionali e di consulenza di pari importo conferiti dalle amministrazioni, enti, società e soggetti suddetti.

3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica alla Commissione entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi.

5. L'accesso al sito di cui al comma 1 è gratuito e non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.

6. È fatta salva ogni forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 17.**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forniture di beni aggiungere le seguenti:", compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi*

**\*17. 1.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forniture di beni aggiungere le seguenti:", compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi*

**\*17. 8.** La Commissione.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione non possono decorrere da una data antecedente a quella della pubblicazione nel sito Internet di cui al comma 1 dei dati completi dei relativi avvisi o bandi di gara."*

**17. 10.** La Commissione.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: "e i relativi dati sono inseriti nel sito Internet di cui al comma 1, comunque"*

entro il giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Commissione ai sensi del comma 4.

**17. 2.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione non possono decorrere da una data antecedente a quella della pubblicazione nel sito *Internet* di cui al comma 1 dei dati completi dei relativi avvisi o bandi di gara.

**17. 3.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* relativi atti *aggiungere le seguenti:* e sono inseriti nel sito di cui al comma 1, comunque entro il giorno feriale successivo alla loro trasmissione alla Commissione.

**17. 9.** La Commissione.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* La mancata trasmissione dei dati è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al comma 2. La trasmissione incompleta o inesatta dei dati comporta l'inefficacia degli atti medesimi. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e agli altri soggetti di cui al comma 2, qualora non provvisti di mezzi informatici, è consentita la trasmissione dei dati alla Commissione via *fax*, presentando apposita domanda alla Commissione medesima

**17. 11.** La Commissione.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* La mancata trasmissione dei dati è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e

degli altri atti di cui al medesimo comma 2. La trasmissione incompleta o inesatta dei dati comporta l'inefficacia degli atti medesimi.

**17. 4.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e agli altri soggetti di cui al comma 2, qualora non provvisti di mezzi informatici, è consentita la trasmissione dei dati alla Commissione via *fax*, presentando apposita domanda alla Commissione medesima.

**17. 5.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, la Commissione si avvale dei dati trasmessi ai sensi del comma 4. Il regolamento di cui al successivo articolo 18 definisce le forme di collegamento e di coordinamento dell'attività della Commissione con quella dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

**17. 6.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce le forme di collegamento e di coordinamento dell'attività della Commissione con quella dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

**17. 13.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. In via transitoria sino alla pubblicazione del regolamento di cui al successivo articolo 18 e del regolamento di cui all'articolo 2, gli annunci relativi agli atti di cui al comma 2, contenenti i dati di cui all'articolo 18, comma 2, sono trasmessi alla *Gazzetta Ufficiale*, nei termini previsti dal presente articolo, e sono pubblicati quale serie speciale della medesima *Gazzetta Ufficiale* tre volte alla settimana.

**17. 14.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. In via esclusivamente transitoria e sino alla pubblicazione del regolamento di cui al successivo articolo 18 e del regolamento di cui all'articolo 2, gli annunci relativi agli atti di cui al comma 2, contenenti i dati di cui all'articolo 18, comma 2, sono trasmessi alla *Gazzetta Ufficiale*, nei termini previsti dal presente articolo, e sono pubblicati quale serie speciale della medesima *Gazzetta Ufficiale* tre volte alla settimana.

**17. 7.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

**(A.C. 244 — sezione 18)**

ARTICOLO 18 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il regolamento per la definizione delle modalità per la tenuta del sito di cui all'articolo 17.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli incarichi di cui all'articolo 17, comma 2, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere almeno i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore o decisore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto o dell'incarico nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

*Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: indicare le modalità e i tempi di pubblicazione aggiungere le seguenti: , nel sito di cui all'articolo 17.*

*Conseguentemente, al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole:* di cui all'articolo 17, comma 2.

**18. 2.** La Commissione.

*Al comma 2, all'alinea, dopo le parole:* indicare le modalità di pubblicazione *aggiungere le seguenti:* , nel sito di cui all'articolo 17.

**18. 1.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

**(A.C. 244 – sezione 19)**

ARTICOLO 19 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

*(Fonti normative).*

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, derogare alle disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** La Commissione.

**(A.C. 244 – sezione 20)**

ARTICOLO 20 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

*(Servizi di controllo interno).*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.

2. Ai fini del presente articolo, per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

b) corretto dimensionamento delle strutture;

c) idoneità delle prassi e delle procedure;

d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione;

f) idoneità ed efficacia degli strumenti destinati all'informazione, anche singola, degli utenti.

3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna, il servizio di controllo interno effettua:

a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;

b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;

c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa,

della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;

d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;

e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti, il servizio di controllo interno può:

a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;

b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;

c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;

d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell'amministrazione di appartenenza.

6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.

7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonché sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.

9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

a) l'analisi della struttura e dell'attività dell'ufficio sottoposto ad esame;

b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;

c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Ferme le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e al responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.

11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare, copia del rapporto stilato in sede di revisione interna è inviata rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.

12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.

13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.

14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.

15. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.

16. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 1.** La Commissione.

**(A.C. 244 — sezione 21)**

#### ARTICOLO 21 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 21.

*(Disposizioni penali).*

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 646-bis. — (*Infedeltà del mandatario*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario o il rappresentante, il quale agisce contro l'interesse del proprio mandante o rappresentato o comunque in difformità dai propri doveri, gli procura un danno ingiusto per aver ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità o per averne ricevuto la promessa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.

Si procede a querela della persona offesa ».

2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società ».

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2631-bis. — (*Infedeltà dell'amministratore*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che, avendo ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità, agisce contro l'interesse della società ovvero comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinque milioni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità ».

**(A.C. 244 — sezione 22)**

#### ARTICOLO 22 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 22.

*(Legislazione regionale e normativa locale).*

1. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché i comuni, le province e gli altri enti locali, nell'ambito

della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare norme per l'attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni di attuazione.

**(A.C. 244 – sezione 23)**

**ARTICOLO 23 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 23.**

*(Contratti delle pubbliche amministrazioni).*

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno facoltà di far dichiarare l'annullamento dei contratti che abbiano stipulato con soggetti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti, anche quando sia intervenuta la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere l'esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale all'esecuzione dei contratti.

3. Le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con quanto disposto ai precedenti commi sono abrogate.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 23.**

*Al comma 1, dopo le parole: facoltà di far dichiarare aggiungere le seguenti: dal giudice competente.*

**23. 3.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole: per fatti aggiungere le seguenti: , verificatisi successivamente all'entrata in vigore della legge*

**23. 1.** Stradella, Radice.

*Al comma 1, dopo le parole: connessi agli stessi contratti aggiungere le seguenti: e commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di dichiarare l'annullamento può essere esercitata.*

**23. 4.** La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole da: Nel caso di rinvio sino a: non definitiva con le seguenti: Nel caso di condanna non definitiva per gli stessi fatti*

**23. 2.** Stradella, Radice.

*Sopprimere il comma 3.*

**23. 5.** La Commissione.

**(A.C. 244 – sezione 24)**

**ARTICOLO 24 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 24.**

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.550 milioni a decorrere dall'anno 1999, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Con successiva legge potranno essere indicate le risorse aggiuntive necessarie per

far fronte agli ulteriori oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

**24. 1.** La Commissione.

**(A.C. 244 – sezione 25)**

ARTICOLO 25 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 25.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.